



COMUNE DI PAVONE CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Copia

Verbale di Deliberazione del **Consiglio Comunale.** n. 44 Del 22/12/2017

Oggetto :

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventidue**, del mese di **dicembre**, alle ore diciannove e minuti zero, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA, ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
PERENCHIO ALESSANDRO ANDREA - Sindaco	Sì
FERRERO IRENE ORSOLA - Assessore	Sì
MACCIONI ANDREA LUIGI - Consigliere Comunale	Sì
PAONESSA ROBERTO - Consigliere Comunale	Sì
ALMA MARIO ALESSANDRO - Consigliere Comunale	Sì
COBETTO GIANFRANCO - Assessore	No
BARTOLINI CHIARA - Assessore	Sì
CECCARELLO ANDREA - Consigliere Comunale	Sì
ANSELMO MAURO - Consigliere Comunale	Sì
ANDRIOLO GIUSEPPE - Consigliere Comunale	Sì
ADDA MATTEO - Consigliere Comunale	No
BOLZANELLO ANNALISA - Consigliere Comunale	Sì
DI NUNNO MARIANO - Consigliere Comunale	No
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr.ssa Anna Rita D'ANSELMO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

La **dr.ssa Irene Orsola Ferrero** nella sua qualità di **Consigliere Anziano, in sostituzione del Presidente del Consiglio** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, presentata dalla Giunta Comunale, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i."
- Illustra la proposta l'Assessore al Bilancio, sig.ra Chiara Bartolini;
- Ritenuto di procedere all'approvazione della stessa;

Con votazione, resa in forma palese:

Presenti: 10 Astenuti: 2 (I Consiglieri di Minoranza Giuseppe Andriolo, Annalisa Bolzanello)

Votanti: 8

Voti favorevoli: 8 Voti contrari: /

D E L I B E R A

1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: **"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018.**
" munita dei prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i..

Successivamente, il Consiglio Comunale, con separata votazione resa in forma palese

Presenti: 10 Astenuti: 2 (I Consiglieri di Minoranza Giuseppe Andriolo, Annalisa Bolzanello)

Votanti: 8

Voti favorevoli: 8 Voti contrari: /

delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018.

IL PROPONENTE: LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U.;
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con la Legge n. 214 del 22.12.2011, così come modificato dal comma 707 dell'art. 1 della Legge di Stabilità n. 147 del 27.12.2013, che prevede l'anticipazione dell'introduzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in base agli artt. 8 e 9 del sopra citato D.Lgs. n. 23/2011;
- l'art. 1 comma da 10 a 16 della Legge di Stabilità n. 208 del 28.12.2015 che ha apportato ulteriori modifiche al citato D.L. 201/2011;
- il D.Lgs. n. 504/1992 e s.m. e i., istitutivo dell'I.C.I., al quale le disposizioni legislative previste per l'I.M.U. rinviano in più aspetti;
- il D.Lgs. n. 446/1997, ed in particolare gli artt. 52 e 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della su indicata normativa statale;

VISTO il comma 639 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità n. 147 del 27.12.2013 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale – IUC – la quale si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi indivisibili, a carico del possessore che utilizza l'immobile;
- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile;

VISTO il comma 707 della legge di Stabilità n. 147 del 27.12.2013 che apporta delle modificazioni all'art. 13 del sopra citato D.L. n. 201/2011 fra le quali:

- l'abrogazione dell'applicazione dell'imposta all'abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il riconoscimento della facoltà ai Comuni di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare, estendendo l'esclusione dall'IMU ad altre categorie di immobili;
- l'applicazione della detrazione di € 200,00 all'IMU dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale censite in A/1, A/8 e A/9 e prevedendone l'applicazione agli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

VISTO il comma 708 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, non è più dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO l'art. 10 comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L.64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO altresì l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO che alla data odierna non è stata confermata anche per l'anno 2018 la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, garantendo specifiche condizioni di legge;

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni

(art. 1, comma 10 interviene sull'art. 13 comma 3 del D.L. 201/2011):

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23;

- Abrogata la facoltà per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita catastale non superiore ad € 500,00 oppure solo nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ai € 15.000,00 annui;
- Modifica tassazione dei terreni agricoli:
(art. 1 comma 13) dal 2016 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli come previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Si estende inoltre l'esenzione ai terreni agricoli:
 - a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) Ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c) A immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

TENUTO CONTO che in base all'art. 11 – Assimilazioni - del regolamento comunale IMU, è considerata abitazione principale quella:

- posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all' AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché non locata o data in comodato d'uso.

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale del Comune di Pavone Canavese con propria deliberazione n. 12 del 27.03.2017 aveva confermato l'applicazione delle aliquote IMU per l'Anno 2017, fissandole nelle seguenti misure:

- Aumento di 0,10 punti percentuali dell'aliquota base del 0,76 per cento prevista per le unità immobiliari (diverse dall'abitazione principale e pertinenze), per i terreni e le aree edificabili (aliquota definitiva 0,86 per cento);
- Aumento di 0,05 punti percentuali dell'aliquota base agevolata del 0,40 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze (aliquota definitiva 0,45 per cento);
- Aumento di 0,10 punti percentuali dell'aliquota base del 0,76 per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D: aliquota definitiva 0,86 per cento di cui 0,76 per cento la quota riservata allo stato e 0,10 per cento la quota di competenza comunale;

RITENUTO per quanto sopra di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2017, invariate dall'anno 2014, fissate nelle seguenti misure:

ALIQUOTE:

- Aumento di 0,10 punti percentuali dell'aliquota base del 0,76 per cento prevista per le unità immobiliari (diverse dall'abitazione principale e pertinenze), per i terreni e le aree edificabili: aliquota definitiva 0,86 per cento;
- Aumento di 0,05 punti percentuali dell'aliquota base agevolata del 0,40 per cento per l'abitazione principale censita in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota definitiva 0,45 per cento;
- Aumento di 0,10 punti percentuali dell'aliquota base del 0,76 per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D: aliquota definitiva 0,86 per cento di cui 0,76 per cento la quota riservata allo stato e 0,10 per cento la quota di competenza comunale;

DETRAZIONI:

- Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo censita in categoria A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2018 ammonta ad € 615.000,00, al netto della quota trattenuta dallo Stato quale quota di alimentazione del Fondo Solidarietà Comunale statale;

VISTO inoltre quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 24.11.2017 è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018/2020, al fine dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 24.11.2017 per mezzo della quale si proponeva di confermare per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni già applicate per l'anno 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 24.11.2017 che ha approvato lo schema del Bilancio di Previsione 2018/2020, la cui approvazione da parte del Consiglio Comunale sarà oggetto di deliberazione iscritta fra i seguenti punti all'ordine del giorno odierno;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

- 2) di confermare per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni IMU già applicate nell'anno 2017 fissate nelle seguenti misure:

ALIQUOTE:

- Aumento di 0,10 punti percentuali dell'aliquota base del 0,76 per cento prevista per le unità immobiliari (diverse dall'abitazione principale e pertinenze), per i terreni e le aree edificabili: aliquota definitiva 0,86 per cento;
- Aumento di 0,05 punti percentuali dell'aliquota base agevolata del 0,40 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze: aliquota definitiva 0,45 per cento;
- Aumento di 0,10 punti percentuali dell'aliquota base del 0,76 per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D: aliquota definitiva 0,86 per cento di cui 0,76 per cento la quota riservata allo stato e 0,10 per cento la quota di competenza comunale;

DETRAZIONI:

- Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo censita in categoria A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- 3) di inviare ai sensi dell'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 4) di pubblicare le aliquote e detrazioni adottate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi e per gli effetti degli art.49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. vengono espressi i seguenti PARERI:

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio

f.to Marilena Ponte

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio

f.to Marilena Ponte

Letto, confermato e sottoscritto

Per / Il Presidente
F.to Arch. Gianfranco COBETTO
Dr.ssa Irene Orsola Ferrero

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Anna Rita D'ANSELMO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17/01/2018

Ai sensi dell'art.124 del D.lgs 267/2000.

Pavone Canavese, lì 17/01/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Maura Raise

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

Per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile della Segreteria
Maura RAISE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pavone Canavese, lì 17/01/2018

Il Responsabile della Segreteria
Maura RAISE